



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

ESENTE

Frw

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

PREVIDENZA ALTRO

Ud. 1. [REDACTED]

R.G.N. [REDACTED]

non 10474
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] nella qualità di erede di [REDACTED]
 [REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
 DELLE MEDAGLIE D'ORO 266, presso lo studio dell'avvocato
 ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, MINISTERO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80207790587, in persona
 dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- *resistenti* -

10822
19

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

jsl

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE

████████████████████
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del ██████████ dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO,
che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il
ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alla prosecuzione del
giudizio.

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Chieti ha disposto la sospensione ex art. 295
cod.proc.civ. del procedimento con cui ██████████ madre del
militare ██████████, ha chiesto la condanna dei Ministeri in
epigrafe al pagamento dei benefici previsti in favore di familiari dei
soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1,
comma 564, della legge nr. 266 del 2005, ritenendo pregiudiziale,
rispetto ad esso, l'esito del diverso giudizio pendente dinanzi al
Giudice amministrativo (Tar del Lazio) ed avente ad oggetto il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia
tumorale (████████████████████) ed il pagamento dell'equo
indennizzo;

secondo il Tribunale ricorrerebbero le condizioni per la
sospensione necessaria del processo, dal momento che la causa in
sede amministrativa ha ad oggetto l'accertamento di un presupposto
necessario, ancorché non sufficiente, ai fini del riconoscimento del
diritto azionato in sede di giurisdizione ordinaria (*id est*: dipendenza
da causa di servizio della infermità che ha portato al decesso);

per il giudice, dunque, l'accertamento, con efficacia di giudicato,
dell'esistenza o meno della dipendenza dell'infermità da causa di

servizio, costituirebbe presupposto logico giuridico dell'azione intrapresa dalla ricorrente;

l'ordinanza del Tribunale di Chieti è stata impugnata con regolamento di competenza, affidato ad un unico ed articolato motivo, da Maria Alterio;

ha depositato memoria il Ministero della Difesa e quello dell'Economie e delle Finanze;

il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;

CONSIDERATO CHE:

si controverte, nella fattispecie, del diritto ai benefici assistenziali riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005 ai soggetti «equiparati» alle vittime del dovere. La norma stabilisce: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»;

questa Corte di legittimità (v., *ex plurimis*, Cass., sez.un., nr. 15484 del 2017; Cass., sez. un., nr. 759 del 2017; Cass., sez. semplice, nr. 9322 del 2018) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi e chiarendo, per quanto più rileva in questa sede, come la previsione normativa delinei una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate (le missioni) in condizioni ambientali od operative «particolari», per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. nr. 9322 cit);

è, dunque, evidente che la questione devoluta al giudice amministrativo, certamente connessa all'accertamento imposto dall'art. 1, comma 564, cit. non si ponga, tuttavia, in rapporto di

pregiudizialità, in senso tecnico giuridico, ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., non derivando il riconoscimento dei benefici di cui alla legge nr. 266 del 2005 dall'esito del giudizio amministrativo; invero, seppure il TAR riconoscesse la dipendenza della causa di servizio ciò non sarebbe sufficiente ad affermare il diritto azionato dalla ricorrente, occorrendo che quest'ultima (*id est*: la dipendenza da causa di servizio) sia legata a «particolari condizioni ambientali o operative» (Cass., sez.un., nr. 21969 del 2017);

si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza di sospensione, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Chieti, per la prosecuzione del giudizio di merito, ^{nei termini di legge} cui è pure devoluta la decisione quanto alle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Chieti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del [REDACTED]

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

09/11/2017



Il Procuratore Generale
Luca PASQUETTI

Luca Pasquetti